

Edilizia - Aziende industriali - Rinnovo del Ccnl

Con il verbale di accordo 19 aprile 2010, Ance con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini.

L'accordo decorre dal 1° aprile 2010 e scadrà 31 dicembre 2012.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti fissati con decorrenza aprile 2010, gennaio 2011 e gennaio 2012, i minimi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Importi mensili		
	Dal 1.4.2010	Dal 1.1.2011	Dal 1.1.2012
7 Q	1.478,71	1.538,71	1.600,71
7	1.478,71	1.538,71	1.600,71
6	1.330,83	1.384,83	1.440,63
5	1.109,02	1.154,02	1.200,52
4	1.035,11	1.077,11	1.120,51
3	961,16	1.000,16	1.040,46
2	865,05	900,15	936,42
1	739,36	769,36	800,36

Elemento variabile della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elemento economico territoriale (E.e.t.) cessa ed al suo posto entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione (E.v.r.).

Dalla stessa data gli importi in atto dell'E.e.t. saranno conglobati nei valori in vigore in ciascuna circoscrizione territoriale dell'indennità territoriale di settore e del premio di produzione.

L'E.v.r. - che ha validità triennale - viene fissato dalle Organizzazioni territoriali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 come premio variabile ed espresso in misura percentuale entro l'importo massimo del 6% (*) dei minimi in vigore al 1° gennaio 2010.

L'E.v.r. sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non inciderà sugli istituti retributivi contrattuali, compreso il tfr.

L'accordo di rinnovo definisce altresì i criteri per la determinazione del premio.

(*) Importo massimo stabilito dalle Associazioni nazionali.

Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011 e validità triennale.

E' confermata la proroga per l'anno 2010 (*) dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

(*) L'accordo 18 dicembre 2009 aveva disposto la proroga dei contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle date che sarebbero state stabilite dall'accordo di rinnovo.

Previdenza integrativa

Il Ccnl aveva affidato ad una Commissione paritetica la definizione delle modalità di copertura degli oneri di accesso alle prestazioni previdenziali obbligatorie per i lavori pesanti o usuranti e la determinazione dei criteri di ripartizione tra Istituto pubblico (sistema obbligatorio) o Cassa edile (sistema mutualistico).

La Commissione doveva anche indicare come costituire un "Fondo lavori usuranti e pesanti", a copertura di eventuali vuoti contributivi, a garanzia di un miglioramento dei tempi di accesso alla previdenza obbligatoria. Il Ccnl fissava i costi contrattuali nella misura dello 0,10% della retribuzione.

L'accordo di rinnovo stabilisce che detto contributo entra in vigore dal 1° ottobre 2010 e che, in attesa della costituzione presso la Cassa edile del "Fondo lavori usuranti e pesanti", il 50% del contributo vada versato al Fondo Prevedi.

Dal 1° ottobre 2010 dunque, e per un periodo di 2 anni, il contributo è così suddiviso:

- 0,05% della retribuzione al Prevedi;
- 0,05% della retribuzione al costituendo "Fondo lavori usuranti e pesanti".

La singola Cassa edile verserà al Prevedi:

- a dicembre 2011, il contributo raccolto fino a settembre 2011;

- a dicembre 2012, il contributo raccolto dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012.
Dal 1° ottobre 2012 cessa l'obbligo di contribuzione al Prevedi ed il contributo "lavori usuranti e pesanti" è ripristinato nella misura dello 0,10%.